



## Documentazione per la stampa

Data 30 gennaio 2013

---

# Regime per una coesistenza tra colture convenzionali e OGM

**Il Consiglio federale crea i presupposti legali per la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM). Il 30 gennaio 2013 ha avviato la consultazione sulle modifiche della legge sull'ingegneria genetica che costituiscono le basi per un regime di coesistenza comprendente anche zone senza OGM. Parallelamente sono state inviate in consultazione le modifiche a livello di ordinanza.**

L'utilizzo di organismi geneticamente modificati (OGM) in ambito non umano è disciplinato dal 2003 nella legge sull'ingegneria genetica (LIG) e nell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA). Tuttavia, dal 2005, una moratoria vieta l'utilizzo di OGM nell'agricoltura, in seguito all'accettazione di un'iniziativa popolare. Tale moratoria è stata prorogata dal Parlamento fino a novembre 2013. Quest'ultimo ha inoltre incaricato il Consiglio federale di elaborare una regolamentazione che consenta una coesistenza tra colture OGM e non, come previsto dalla legge sull'ingegneria genetica. Entrambe le Camere hanno deciso, durante le sessioni autunnale e invernale 2012, di prorogare la moratoria di altri quattro anni. Questa proroga sarà utilizzata per discutere e decidere sulle modifiche della LIG.

Il Programma nazionale di ricerca Benefici e rischi dell'immissione nell'ambiente di piante geneticamente modificate (PNR 59) è giunto alla conclusione che il rispetto di misure di coesistenza è possibile anche nell'agricoltura svizzera contraddistinta da piccole strutture aziendali e spazi ridotti. I risultati del PNR 59 hanno mostrato che un divieto di coltivazione a lungo termine di piante transgeniche nell'agricoltura svizzera non è giustificabile scientificamente. Tenendo conto dei risultati del PNR 59, il Consiglio federale ha avviato la consultazione su un regime di coesistenza tra colture convenzionali e OGM.

### **Adeguamenti della legge sull'ingegneria genetica**

La legge sull'ingegneria genetica mira a proteggere l'essere umano, gli animali e l'ambiente dagli abusi dell'ingegneria genetica. Essa prescrive che, negli esperimenti sul campo e per la

coltivazione, deve essere garantita la sicurezza degli OGM come derrata alimentare o alimento per animali. In particolare prescrive la preservazione della produzione con e senza OGM e la libertà di scelta dei consumatori.

Lo studio condotto nell'ambito del PNR 59 dal Professor Rainer Schweizer mostra che le norme attuali contenute nella legge sull'ingegneria genetica non sono sufficienti per un regime di coesistenza, all'interno del quale devono essere disciplinati anche gli aspetti economici della coltivazione, fianco a fianco, di colture convenzionali e transgeniche.

La legge sull'ingegneria genetica va dunque integrata. Il Consiglio federale è autorizzato a prescrivere misure esplicite come il rispetto di distanze di isolamento, la lotta alla crescita spontanea o l'obbligo di informazione delle autorità. Le modifiche proposte consentono di definire misure per un'attuazione certa dal punto di vista legislativo, priva di lacune e sostenibile a lungo termine.

Soprattutto nelle regioni con un'elevata parcellizzazione dei terreni, la coesistenza è di difficile applicazione per le grandi distanze di isolamento. In questi casi per i produttori è utile collaborare e prendere in considerazione una strategia collettiva nella regione. I produttori di una determinata regione possono dedicarsi alla coltivazione di OGM o rinunciare e aspirare al riconoscimento come zona senza OGM. Nella zona senza OGM il loro utilizzo nell'agricoltura sarebbe proibito. Tali zone sono create su iniziativa di produttori agricoli di una regione (bottom-up) o su intervento di autorità cantonali (top-down). In particolare le autorità cantonali devono poter delimitare zone senza OGM se la zona interessata presenta un valore naturalistico particolarmente elevato e ciò corrisponde alla volontà della maggior parte dei produttori. Si deve tener conto della posizione di molti consumatori e produttori agricoli tutt'oggi scettici sugli OGM. I dettagli per la delimitazione di zone senza OGM devono ancora essere definiti a livello di ordinanza.

Sulla base delle nuove conoscenze il Consiglio federale inoltre propone, nell'intento di promuovere la ricerca, di sopprimere il divieto di utilizzare OGM con geni di resistenza agli antibiotici nell'ambito di un esperimento in pieno campo. Sussisterà invece il divieto di coltivazione.

Inoltre nella legge sull'ingegneria genetica sono state introdotte misure amministrative in modo che, in caso di mancato adempimento delle prescrizioni della legge sull'ingegneria genetica o dell'ordinanza sulla coesistenza, possano essere presi provvedimenti. Ad esempio, possono essere confiscati prodotti, ritirate autorizzazioni o inflitti oneri con un importo fino a 10 000 franchi o fino al controvalore del ricavo lordo di prodotti immessi sul mercato in maniera non conforme.

### **Modifiche al livello di ordinanza**

#### **Adeguamenti dell'ordinanza sul materiale di moltiplicazione e dell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente**

La procedura e le condizioni per commercializzare sementi geneticamente modificate sono già disciplinate nell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente e nell'ordinanza sul materiale di moltiplicazione. Nell'adeguare le ordinanze è stata prestata particolare

attenzione affinché gli OGM non pregiudichino la salute e la sicurezza dell'essere umano e degli animali e non danneggino l'ambiente, ad esempio propagandosi in maniera incontrollata, incrociandosi con piante coltivate e selvatiche o causando danni agli organismi non bersaglio. Per una coesistenza le relative disposizioni devono tuttavia essere integrate in pochi punti.

Gli adeguamenti prevedono che, nell'ambito dell'autorizzazione per la coltivazione, possono essere definite distanze di isolamento rispetto a habitat e paesaggi particolarmente sensibili e degni di protezione superiori ai 6 metri prescritti nell'ordinanza sulla coesistenza. L'aumento della distanza può, ad esempio, essere disposto per evitare che organismi non bersaglio o piante selvatiche vengano intaccati dai pollini di piante OGM nel luogo di coltivazione. Le modifiche dell'ordinanza sul materiale di moltiplicazione hanno lo scopo di imporre all'azienda richiedente un'autorizzazione per la commercializzazione di sementi geneticamente modificate di redigere istruzioni per l'utilizzatore delle sementi. Per l'elaborazione delle istruzioni devono essere presi in considerazione tutti i parametri rilevanti, definiti in un allegato. Queste devono istruire l'utilizzatore sul corretto impiego delle sementi e del raccolto affinché sia tutelata e garantita la produzione senza OGM.

### **Ordinanza sulla coesistenza**

L'ordinanza sulla coesistenza è applicabile solo alla coltivazione di OGM autorizzati; non contempla disposizioni sugli aspetti inerenti alla sicurezza. Se un OGM è autorizzato, secondo l'opinione del Consiglio federale, i produttori hanno la libertà di scelta di coltivarlo oppure no.

L'ordinanza descrive le misure che un agricoltore deve adottare per l'impiego di sementi e di raccolto geneticamente modificati. Queste perseguono entrambi gli obiettivi di protezione della legge sull'ingegneria genetica, ovvero la protezione della produzione senza OGM nonché la libertà di scelta dei consumatori. L'impiego non commerciale, come in giardini privati o parchi pubblici, non rientra nel campo di applicazione dell'ordinanza sulla coesistenza. Se gli OGM dovessero essere autorizzati per tale forma di coltivazione, ad esempio fiori ornamentali geneticamente modificati, si applicherebbe l'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente.

I due elementi principali dell'ordinanza sulla coesistenza sono da un lato l'elenco delle colture e dall'altro le istruzioni rivolte ai coltivatori redatte dall'azienda che può commercializzare le sementi geneticamente modificate autorizzate.

#### Elenco delle colture

L'elenco delle colture è una banca dati che deve essere gestita e messa a disposizione dall'Ufficio federale dell'agricoltura. I produttori che intendono seminare sementi geneticamente modificate devono registrare tempestivamente questo progetto nell'elenco delle colture. Deve essere notificato chi progetta la coltivazione di quale OGM su quale superficie. In linea di massima, su domanda, ognuno ha diritto di accedere a tali informazioni nell'ambito dell'esecuzione della legge sull'ingegneria genetica a condizione che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti. Tale disposizione è attuata come segue: all'atto della notifica della coltura nell'elenco elettronico delle colture, il contadino

deve richiedere che i suoi dati siano trattati come dati sensibili. In merito alla richiesta si decide in base al singolo caso. Se, come già è stato il caso all'estero, vi fosse la minaccia o venissero attuate azioni tese a distruggere i campi, il danno economico correlato e le limitazioni della protezione della proprietà andrebbero considerate nella ponderazione degli interessi. In quest'ultima si valuta anche a quali persone è concesso avere accesso ai dati sensibili. In ogni caso hanno accesso alle informazioni dell'elenco delle colture quelle persone che possono far valere un interesse giustificato, ad esempio un agricoltore vicino o un apicoltore. Le autorità cantonali che eseguiranno l'ordinanza sulla coesistenza hanno accesso alla banca dati per controllare la coltivazione di OGM sul loro territorio.

### Istruzioni

Il secondo elemento fondamentale dell'ordinanza sulla coesistenza è rappresentato dalle istruzioni che le aziende devono elaborare per ottenere un'autorizzazione per la commercializzazione di sementi geneticamente modificate. Sono elaborate per i coltivatori e contemplano le misure che devono essere adottate per evitare la mescolanza indesiderata di colture OGM e non OGM e garantire che il materiale sia correttamente utilizzato.

L'utilizzatore di sementi geneticamente modificate deve attenersi a tali istruzioni. Di queste fanno parte le misure che consentono, ad esempio, un'accurata separazione del flusso delle merci. La legislazione sulle derrate alimentari o sugli alimenti per animali prescrive già misure per la separazione del flusso delle merci. Affinché non ci sia una doppia regolamentazione, le misure dell'ordinanza sulla coesistenza si applicano ai prodotti del raccolto fin quando questi non rientrano nel campo d'applicazione del diritto sulle derrate alimentari e gli alimenti per animali.

Inoltre, le istruzioni devono contenere informazioni sulle proprietà e le ripercussioni degli organismi geneticamente modificati, sulle distanze di isolamento che un utilizzatore deve mantenere nei confronti della superficie di un produttore vicino, per il controllo e la lotta alla ricrescita, per evitare le mescolanze e le perdite durante il raccolto, lo stoccaggio e il trasporto.

Un tema molto discusso in relazione alla coesistenza è la determinazione delle distanze di isolamento. Il sistema proposto dal Consiglio federale si differenzia dalla prassi nell'Unione europea (UE). La maggior parte dei Paesi membri dell'UE ha definito distanze di isolamento fisse per coltura. L'avamprogetto del Consiglio federale prevede invece che la Confederazione definisca distanze di isolamento minime. Queste devono essere aumentate dall'azienda se non è garantita la protezione della produzione senza OGM a causa di circostanze specifiche. La differente regolamentazione rispetto all'UE è riconducibile al fatto che in Svizzera sono in primo luogo le aziende che commercializzano sementi geneticamente modificate a essere responsabili dei danni. Gli utilizzatori di sementi geneticamente modificate possono rinunciare al rispetto di distanze di isolamento se c'è il consenso scritto dei produttori vicini. Si presume che agricoltori possano trovare un accordo se vogliono coltivare contemporaneamente OGM o se coltivano su superfici limitrofe colture che non possono incrociarsi tra loro. Il sistema proposto per le distanze di isolamento è quindi flessibile e consente ai contadini, in reciproco accordo, di applicare la coesistenza in maniera conforme alla pratica.

Informazioni: Markus Hardegger

031 324 98 51, [markus.hardegger@blw.admin.ch](mailto:markus.hardegger@blw.admin.ch)

Anne-Gabrielle Wust-Saucy

031 31 323 83 44, [anne-gabrielle.wustsaucy@bafu.admin.ch](mailto:anne-gabrielle.wustsaucy@bafu.admin.ch)